

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- ✓ gli artt. 3, 4, e 13 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali in merito all’art. 31 della Legge del 03/08/1999 n. 265 e s.m.i.;
- ✓ l’art. 19 (sulle funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) delle Legge del 07/08/2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica” e s.m.i.;
- ✓ la COM (2010) 642/3 della Commissione Europea “Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione” e la COM (2010) 2020 della Commissione Europea “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- ✓ i negoziati in materia del Quadro Finanziario Pluriennale, il documento “Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari” elaborato dal Ministero per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- ✓ la COM (2011) 500 della Commissione Europea “A Budget for Europe 2020” e la COM (2014) 903 su occupazione, crescita e investimenti;
- ✓ i vigenti regolamenti n. 1301/2013 investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, n. 1299/2013 cooperazione territoriale europea, n. 1300/2013 per il fondo di coesione e il regolamento generale per la programmazione n. 1303/2013;

### Dato atto che:

- ✓ il Comune di Pordenone ha partecipato ai tavoli nazionali di partenariato riferiti alla nuova programmazione 2021-2027;
  - ✓ l’Europa si sta muovendo per:
    - ✓ avere un approccio più mirato all’equità di sviluppo;
    - ✓ creare un collegamento tra il semestre europeo e con la governance economica dell’Unione;
    - ✓ una applicazione uniforme del Codice europeo di condotta sul partenariato (Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014);
    - ✓ una semplificazione dell’attività amministrativa: meno regole, più chiare e più concise;
    - ✓ conseguire sinergie tra gli strumenti di bilancio dell’Ue;
    - ✓ conseguire un maggior ricorso agli strumenti finanziari;
    - ✓ promuovere una attività di comunicazione intensificata per migliorare la visibilità della politica di coesione;
- secondo gli obiettivi strategici che l’Europa si è data;

Richiamato il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l’articolo 30 che disciplina le Convenzioni fra Enti disponendo quanto segue:

- ✓ al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- ✓ le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- ✓ per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo;
- ✓ le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Ricordato che:

- ✓ ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 26/2014, all'articolo 4 ter, e in conformità al Piano di riordino territoriale, è stata costituita tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano e Zoppola, l'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello;
- ✓ la legge regionale n. 21 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto "*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*" e in particolare l'art. 29 "*Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province*", che al comma 3 dispone che, a far data dal 1 luglio 2020, l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle UTI compete ai Comuni titolari delle stesse;

Dato atto che la Regione Friuli Venezia Giulia:

- ✓ ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina in conformità alle leggi regionali le forme collaborative tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione - Autonomie locali;
- ✓ ai fini di quanto previsto dal comma precedente, la Regione ha disciplinato la possibilità della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale modalità del riassetto dei livelli di governo del territorio;
- ✓ ha disciplinato il riordino istituzionale e funzionale con la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i Comuni la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa;

Considerato che:

- ✓ il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunità locali e dell'intera comunità;
- ✓ la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e valorizza i Comuni e il ruolo di gestione e sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse soprattutto di area vasta;
- ✓ i Comuni e la Regione perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale nel rispetto dei principi di concertazione, di leale collaborazione fra istituzioni e forme associative delle comunità locali e di responsabilità, tutelando le specifiche peculiarità locali;
- ✓ nell'esercizio delle funzioni amministrative i Comuni e la Regione si prefiggono l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Rilevato che:

- ✓ la legge regionale 21 del 29 novembre 2019 all'art. 3 prevede le diverse forme di collaborazione tra gli Enti locali e in particolare all'art. 3, lett. a) disciplina le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi mediante le convenzioni;
- ✓ per l'esercizio associato di funzioni e servizi i Comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 3, anche aderendo a più forme associative;
- ✓ per ciascuna funzione o servizio, ogni Comune può partecipare a una sola forma associativa;
- ✓ ai sensi dell'art.5 della L.R. 21/2019 le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati tra enti locali;
- ✓ le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti

partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Richiamato altresì l'art. 7 la Legge Regionale 18/2015 che norma la *“Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato” ed in particolare il comma 1 che testualmente si riporta: “La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali”;*

Considerato che:

- ✓ la presente proposta si situa nel solco delle iniziative intraprese su altri argomenti;
- ✓ il vigente Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale assegna un ruolo preciso alle aree urbane funzionali nel perseguire, attraverso i fondi strutturali, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali;
- ✓ esiste la necessità, anche nell'ottica succitata relativa alle aree urbane funzionali, di rendere operativo un servizio associato, idoneo ad informare in maniera tempestiva nonché ad ideare anche progetti comuni che, potendo contare su una massa critica più vasta, possano favorevolmente intercettare maggiori risorse pubbliche ed eventualmente anche private;
- ✓ il servizio come ipotizzato costituisce sperimentazione di una nuova forma di governo e di politica pubblica che ha la sua unità di misura sul territorio in un ambito di area vasta;
- ✓ gli Enti Pubblici saranno tra i maggiori beneficiari di tali risorse nell'ottica di migliorare la qualità e lo sviluppo delle città e dei territori in genere;
- ✓ per quanto riguarda i fondi europei a gestione diretta e indiretta, i programmi relativamente alla nuova programmazione costituiranno una ulteriore opportunità per gli enti locali, adeguatamente informati e dotati delle necessarie capacità e conoscenze tecniche;
- ✓ è indispensabile definire nuovi modelli di organizzazione e strumenti operativi per cogliere gli obiettivi sopra descritti visto che è ormai chiaro che, ad oggi, un approccio condiviso tra le amministrazioni, che porti a mettere in comune le competenze e le professionalità legate alle politiche ed alla progettazione europee, possa determinare una maggiore competitività ed efficacia nel raggiungere gli obiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento comunitari e non solo – anche nazionali - ma riguardanti progetti articolati, complessi, intersettoriali, strategici valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane dedicate;

Constatato che:

- ✓ ai sensi del comma 3 del summenzionato art 29 della L.R. 21/2019 il 30 giugno del c.a. cesseranno le funzioni svolte dalle UTI;
- ✓ nel rispetto del principio di leale collaborazione fra enti risulta necessario proseguire nel percorso già intrapreso per sviluppare su un'area vasta funzioni e servizi quale quello delle politiche comunitarie di grande interesse per tutti gli enti;
- ✓ il Comune di Pordenone dispone di apposita struttura oggi denominata Servizio “Politiche Europee” dedita alla presentazione e gestione di progetti europei che andrà implementata di ulteriore personale per poter fare fronte alle sempre più pressanti necessità di reperimento dei fondi per tutti gli enti locali aderenti alla convenzione allegata al presente atto;
- ✓ che ogni Consiglio Comunale dovrà assumere specifico provvedimento al fine di aderire alla convenzione in parola;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 21/2003 al fine di poter quanto prima poter sottoscrivere l'accordo per poter reperire nuove risorse finanziarie;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

con voti,

### **DELIBERA**

di approvare lo schema di convenzione come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di regolare i rapporti giuridici ed economici fra gli Enti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del Decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 5, della legge regionale n. 21/2019;

con successiva votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 21/2003.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA

CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H

DATA FIRMA: 15/06/2020 19:54:04

IMPRONTA: 9D8678F5848A69F1AE85C0E17ED9FA23F023B25CDDE1A1B10AE7C3AA851317FE  
F023B25CDDE1A1B10AE7C3AA851317FEE23EE60178CD6961407082C128FC9FD5  
E23EE60178CD6961407082C128FC9FD51B424104F4BE75B41C896F75EB789F3A  
1B424104F4BE75B41C896F75EB789F3A3F6AA9D50072250590032758FFFC920C